

SUICIDIO
TERAPEUTICO
E DIRITTO PENALE.
UN ESERCIZIO DI ANALISI
ARGOMENTATIVA

PIERLUIGI **CHIASSONI**



Suicidio terapeutico e diritto penale.
Un esercizio di analisi argomentativa

Therapeutic Suicide and Criminal Law.
An Exercise in Argumentative Analysis

PIERLUIGI CHIASSONI

Professore ordinario di Filosofia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Istituto Giovanni Tarello, Università di Genova.

E-mail: pierluigi.chiassoni@unige.it

ABSTRACT

Dopo un paragrafo introduttivo dedicato all'argomentazione in diritto, lo scritto disegna un modello di analisi argomentativa in cinque fasi, incentrato sulle nozioni di tesi interpretativa, sequenza argomentativa, apparato argomentativo, e codice argomentativo. Offre quindi un esempio di applicazione del modello, sottoponendo ad analisi la "Richiesta di archiviazione" formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel procedimento a carico di Marco Cappato, esponente del Partito Radicale, per l'"aiuto al suicidio" di Fabiano Antoniani, avvenuto in Pfäffikon (Svizzera), presso la sede dell'associazione Dignitas. La Procura nega la rilevanza penale del comportamento di Cappato, sulla base, in sequenza, di un'interpretazione restrittiva, e di una (re)interpretazione costituzionalmente orientata, della nozione di "aiuto al suicidio".

After an introductory section on argumentation in law in general, the essay outlines a five-steps model for argumentative analysis, centered on the notions of interpretive thesis, argumentative sequence, argumentative apparatus, and argumentative code. By way of example, it applies the model for analyzing the "Motion for dismissal" filed by the Office of the Public Prosecutor at the Tribunal of Milan, concerning the procedure against Marco Cappato, a member of the Italian Partito Radicale, for his alleged "assistance" to the suicide of Fabiano Antoniani, which took place at Pfäffikon (Switzerland), at the house of the association Dignitas. The Prosecutors deny the penal relevance of Mr Cappato's behaviour, first, on the basis of a restrictive interpretation of "assistance to suicide", second, on the basis of a constitutionally oriented reinterpretation of that very notion.

KEYWORDS

Argomentazione in diritto, analisi argomentativa, regole di traduzione e regole metodologiche, sequenze, apparati e codici argomentativi, suicidio e diritto penale

Argumentation in law, argumentative analysis, rules of translation and methodological rules, argumentative sequences, apparatus and codes, suicide and criminal law

ALLEGATI

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Richiesta di archiviazione nel procedimento penale n. 9609/17.

Suicidio terapeutico e diritto penale. Un esercizio di analisi argomentativa

PIERLUIGI CHIASSONI

1. *L'argomentazione in diritto* – 2. *Un modello per l'analisi delle argomentazioni in diritto* – 3. *Esercizio: una Richiesta di archiviazione.*

ALLEGATI: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Richiesta di archiviazione nel procedimento penale n. 9609/17.

1. *L'argomentazione in diritto*

Argomenta in diritto il giurista – accademico, avvocato, funzionario prefettizio, giudice, pubblico ministero, ecc. – che adduce ragioni in favore o contro una tesi interpretativa.

Se per “disposizione” intendiamo un qualunque enunciato del discorso delle fonti, per “norma esplicita” un qualunque enunciato presentato e difeso come il significato giuridicamente corretto di una disposizione, per “norma implicita” una qualunque norma non esplicita, bensì ricavata da altre norme (esplicite o implicite) mediante, poniamo, *analogia legis*, o ragionando *a contrario*, o partendo da principi, una *tesi interpretativa* (in un senso ampio del termine “interpretazione”) è qualunque affermazione, formulata all'interno di un documento giuridico – scritto dottrinale, atto di parte, sentenza, ecc. –, che rappresenti la soluzione, o contribuisca alla soluzione, di un problema giuridico (questione di diritto, *quaestio iuris*).

Nella cultura giuridica attuale, le tesi interpretative concernono, tipicamente:

1. il corretto significato giuridico di una disposizione (“La norma esplicita NE_i è il significato giuridicamente corretto della disposizione D_i ”; “ NE_i ha valore di significato giuridicamente corretto della disposizione D_i ”; “La disposizione D_i , correttamente intesa, esprime la norma NE_i ”);

2. la corretta qualificazione giuridica di un comportamento individuale (“Il comportamento tenuto da Mario Rossi nel tempo t e nel luogo l , consistente nelle azioni $A_1 \dots A_n$, è omicidio premeditato”; “La qualificazione giuridicamente corretta del comportamento C_i è R ”);

3. il corretto valore ordinamentale di una disposizione, di una norma esplicita, di una norma implicita (“La disposizione D_j è disposizione di principio”; “La

URL: http://www.dirittoequestionipubbliche.org/allegati/Proc_Milano_Rich_archiv_9609_17.pdf.

norma esplicita NE_i è *lex specialis*”; “La norma implicita NI_j ha valore di principio costituzionale supremo”);

4. la sussistenza o insussistenza di una lacuna nella disciplina positiva esplicita di una materia (“La classe di comportamenti C_g non è regolata da alcuna norma esplicita”; “Il diritto positivo è completo in relazione alla classe di comportamenti C_g ”);

5. l’identificazione di una o più norme implicite, integrative della disciplina esplicita di una materia (“La norma N_o è componente implicito della disciplina positiva della materia M_k ”; “La disciplina positiva della materia M_k include la norma implicita N_o ”);

6. l’identificazione di uno o più diritti impliciti, in ipotesi non espressamente attribuiti da alcuna norma esplicita, ma desumibili da norme (di principio) esplicite o implicite (“Il diritto DI esiste / non esiste nell’ordinamento OG_j ”; “Gli individui per l’ordinamento sono/non sono titolari anche del diritto implicito DI ”);

7. la sussistenza o insussistenza di un’antinomia o conflitto normativo (“Le norme N_1 e N_2 sono incompatibili”; “La norma N_1 viola/lede la norma superiore N_2 ”; “Le norme N_1 e N_2 sono compatibili”; “La norma N_1 è compatibile con/non viola/ le norme superiori $N_2 \dots N_n$ ”);

8. la sussistenza o insussistenza di un conflitto tra diritti soggettivi (“I diritti DI e D_2 sono incompatibili (in relazione al caso individuale / alla classe di casi C)”);

9. la sussistenza o insussistenza di una relazione gerarchica (di prevalenza, priorità, precedenza) tra due norme in conflitto, in generale oppure in relazione a classi di casi o a singoli casi isolatamente considerati (“La norma N_1 prevale sulla norma N_2 in ogni caso”; “La norma N_1 prevale sulla norma N_2 in relazione alla classe di comportamenti C_k ”; “La norma N_1 prevale sulla norma N_2 in relazione al comportamento individuale C_i ”);

10. la sussistenza o insussistenza di una relazione di abrogazione, totale o parziale, tra due norme (“La norma N_1 è stata (totalmente/parzialmente) abrogata dalla norma N_2 ”; “La norma N_2 non ha abrogato la norma N_1 ”).

Il giurista che affermi o neghi una tesi interpretativa ha l’onere – e, nei casi stabiliti dall’ordinamento, l’obbligo (si pensi, ad esempio, all’art. III, comma 6, Cost., all’art. 132 c.p.c., e all’art. 546 c.p.p.) – di offrire argomenti. Ogni argomentazione in diritto è un discorso in funzione giustificatoria, nel quale il giurista, ne sia consapevole o no, utilizza due ingredienti: un insieme discreto di *regole argomentative* (un *codice argomentativo*) e un insieme discreto di *risorse argomentative* (i dati necessari ad applicare le regole argomentative).

Quando un giurista afferma, e difende, una tesi circa il significato giuridicamente corretto di una disposizione, costui utilizza, più precisamente, un *codice interpretativo*. I codici interpretativi sono composti di regole argomentative di due tipi: *regole metodologiche* e *regole di traduzione*.

Le *regole di traduzione* sono istruzioni su come tradurre le disposizioni in norme esplicite¹. Corrispondono a ciò che, nel linguaggio giuridico corrente, sono i “canoni”, le “tecniche”, i “metodi”, i “criteri”, le “direttive”, i “principi” dell’interpretazione. Nella nostra cultura giuridica, gli interpreti possono servirsi di regole di traduzione di non meno di sei diversi tipi.

In primo luogo, vi sono le regole d’*interpretazione linguistica*, che prescrivono di intendere (interpretare, tradurre) le disposizioni secondo la grammatica della lingua naturale in cui sono formulate e il significato linguistico convenzionale, originario o attuale, comune o specialistico, delle parole².

In secondo luogo, vi sono le regole d’*interpretazione intenzionale*, che prescrivono di intendere (interpretare, tradurre) le disposizioni nel significato suggerito per esse dalla “intenzione del legislatore”, nel senso contestualmente precisato di tale equivoca espressione³.

In terzo luogo, vi sono le regole d’*interpretazione teleologica*, che prescrivono di intendere (interpretare, tradurre) le disposizioni nel significato suggerito per esse dal fine o dallo scopo oggettivo (*ratio*) delle disposizioni stesse, ovvero del documento, del sotto-settore, del settore, ecc., al quale le disposizioni appartengono⁴.

In quarto luogo, vi sono le regole d’*interpretazione sistematica*, che prescrivono di intendere (interpretare, tradurre) le disposizioni nel significato suggerito per esse dall’insieme normativo (“sistema”) di cui le disposizioni sono parte⁵.

¹ Si tratta di regole di traduzione *intra-linguistica*: da enunciati in una lingua naturale ad altri enunciati nella stessa lingua naturale.

² Occorre distinguere, dunque, non meno di quattro regole, e forme, d’interpretazione linguistica: secondo il significato convenzionale comune originario, secondo il significato convenzionale comune attuale, secondo il significato convenzionale specialistico originario, secondo il significato convenzionale specialistico attuale. I termini “tecnicizzati” sono espressioni che, in un dato momento, possiedono sia uno o più significati convenzionali comuni, sia uno o più significati convenzionali specialistici.

³ A titolo puramente esemplificativo, se per “legislatore” s’intende il legislatore storico (e non, poniamo, il legislatore attuale, oppure il legislatore ideale o “buon legislatore”), il significato conforme all’intenzione del legislatore può consistere: nel significato conforme alla volontà semantica effettiva del legislatore storico (a ciò che il legislatore ha voluto dire, con la possibilità di distinguere ulteriormente tra ciò che ha voluto dire intensionalmente, e ciò che ha voluto dire estensionalmente), nel significato conforme alla volontà teleologica effettiva del legislatore storico (allo scopo che il legislatore ha voluto perseguire emanando la disposizione), nel significato conforme alla volontà semantica controfattuale del legislatore storico (a sua volta, intensionale o estensionale), nel significato conforme alla volontà teleologica controfattuale del legislatore storico, secondo le combinazioni di volta in volta adeguate all’obiettivo pratico che l’interprete persegue.

⁴ Vi sono, dunque, diverse regole d’interpretazione teleologica, ciascuna delle quali corrisponde a una particolare nozione di “fine” o “scopo oggettivo” che l’interprete decide di utilizzare. Se il fine non è quello della disposizione, bensì quello del documento, del sotto-settore o del settore ordinamentale al quale la disposizione appartiene, la regola utilizzata è regola d’interpretazione teleologico-sistematica.

⁵ L’interpretazione sistematica è l’interpretazione di una disposizione alla luce delle norme del (micro)sistema cui la disposizione appartiene. Il (micro)sistema è identificato (“ritagliato”) dall’interprete secondo esigenze argomentative, che rispecchiano tipicamente l’ideologia giuridica dell’interprete stesso: la sua visione etico-normativa del diritto positivo, delle fonti, del ruolo dell’interprete, ecc. Negli

In quinto luogo, vi sono le regole d'*interpretazione autoritativa*, che prescrivono di intendere (interpretare, tradurre) le disposizioni nel significato stabilito per esse da autorità dottrinali o giurisprudenziali⁶.

In sesto luogo, e infine, vi sono le regole d'*interpretazione eteronoma*, che prescrivono di intendere (interpretare, tradurre) le disposizioni nel significato suggerito per esse vuoi dalla natura del fenomeno regolato (la c.d. "natura delle cose"), vuoi dai principi della morale, positiva o critica, ritenuta pertinente dall'interprete⁷.

Le *regole metodologiche* sono direttive di secondo grado, relative alla selezione e all'uso delle regole di traduzione. Si possono distinguere cinque tipi di regole metodologiche: di scopo, selettive, procedurali, di priorità, e suppletive.

Una *regola di scopo* determina lo scopo del "gioco interpretativo", stabilendo, ad esempio, che: "Nell'interpretare la legge penale, si deve assicurare la certezza del diritto nel massimo grado possibile"⁸. Ciascun interprete adotta la regola di scopo del codice interpretativo che andrà a costruire e utilizzare, in funzione del suo ruolo professionale e dell'ideologia giuridica – la visione etico-normativa del diritto nel suo complesso, o di un particolare suo ramo – cui aderisce.

Una *regola selettiva* determina quali regole di traduzione debbano essere utilizzate. Se la regola selettiva prescrive l'uso di una sola regola di traduzione, vuoi escludendo le altre, vuoi sulla base di un tacito giudizio di sufficienza (ad es.: "Nell'interpretare la legge penale, si deve utilizzare la regola d'interpretazione linguistica originaria"), il codice interpretativo è monistico. Se la regola selettiva prescrive l'uso di due o più regole di traduzione, vuoi escludendone altre, vuoi sulla base di un tacito giudizio di sufficienza (ad es.: "Nell'interpretare la legge penale, si devono utilizzare la regola d'interpretazione linguistica originaria e la regola dell'interpretazione secondo il fine

stati costituzionali di diritto, la regola d'interpretazione sistematica d'uso più frequente, che presiede alla c.d. "interpretazione adeguatrice", è, com'è noto, la regola che impone di attribuire alle disposizioni il significato per esse suggerito dai principi costituzionali (fondamentali) dell'ordinamento. I principi fondamentali possono anche figurare in direttive metodologiche preferenziali di tipo criteriale: ovverosia, in direttive che, tra due o più significati alternativi di una stessa disposizione, prescrivono di considerare come tutto considerato corretto quello (meglio) compatibile rispetto ai pertinenti principi fondamentali. Sulle regole preferenziali criteriali ritornerò brevemente in una nota successiva. Sono interpretazione sistematica anche l'interpretazione "storica", o a partire dal significato della disposizione che, nel diritto previgente, corrispondeva alla disposizione interpretanda, e l'interpretazione "comparativa", o a partire dal significato della disposizione archetipo di diritto straniero della quale la disposizione interpretanda è "copia" o "derivazione".

⁶ Le risorse interpretative cui le regole d'interpretazione autoritativa fanno riferimento sono costituite, dunque, da opere dottrinali e da precedenti giudiziari. Compete inevitabilmente all'interprete la selezione dei dati da ritenersi di volta in volta rilevanti.

⁷ Queste regole sono d'interpretazione "eteronoma" perché indirizzano l'interprete a risorse interpretative costituite da sistemi normativi esterni al sistema giuridico, ai quali si ascrive un valore pratico superiore: la natura delle cose (con le sue regole intrinseche), la morale positiva o morale sociale, assunta come parametro (monolitico) di correttezza assiologica del diritto positivo, la ("vera") morale critica, che può non coincidere, e solitamente non coincide, con la morale positiva.

⁸ Sui "giochi interpretativi", cfr. CHIASSONI 2018.

oggettivo della disposizione”), il codice interpretativo è pluralistico. Se, infine, la regola selettiva prescrive l’uso della totalità delle regole di traduzione disponibili nella cultura giuridica del tempo (ad es.: “Nell’interpretare la legge penale, si devono utilizzare tutte le regole di traduzione elaborate dalla tradizione metodologica”), il codice interpretativo è olistico⁹.

Una *regola procedurale* determina il modo di usare le regole di traduzione indicate dalla regola selettiva. Questa regola diviene necessaria, in un codice razionale (o ben costruito), quando il codice è pluralistico oppure olistico. Può essere *pura* o *preferenziale*. È *pura* quando prescrive di utilizzare sempre, secondo un ordine contestualmente stabilito, le regole di traduzione indicate dalla regola selettiva del codice. Ad es.: “Nell’interpretare la legge penale, la regola d’interpretazione linguistica originaria e la regola d’interpretazione secondo il fine oggettivo della disposizione devono essere utilizzate entrambe in ogni caso”. È *preferenziale* quando istituisce un ordine d’uso che rispecchia altresì un ordine di preferenza tra i risultati interpretativi. Ad es.: “Le disposizioni devono essere interpretate secondo il significato linguistico originario, e, (soltanto) qualora esso risulti indeterminato, (anche) secondo il significato suggerito dallo scopo oggettivo delle disposizioni stesse”.

Una *regola di priorità* determina un ordine di preferenza tra i significati difforni ascrivibili a una stessa disposizione sulla base delle regole di traduzione selezionate. Diviene necessaria, in un codice razionale (ben costruito), quando il codice è pluralistico o olistico, ed inoltre contiene una regola procedurale pura. Può essere *categorica*, *condizionata*, *criteriale*, o *presuntiva*. È *categorica*, quando istituisce un ordine di preferenza incondizionato tra i significati alternativi di una stessa disposizione. Ad es.: “Tra il significato linguistico originario e il difforme significato corrispondente all’intenzione semantica del legislatore storico, quello giuridicamente corretto, che dev’essere preferito, è il significato intenzionale”. È *condizionata*, quando istituisce un ordine di preferenza sottoposto a condizione. Ad es.: “Tra il significato linguistico originario e il difforme significato corrispondente all’intenzione semantica del legislatore storico di una disposizione *rivolta alla generalità dei cittadini*, quello giuridicamente corretto, che dev’essere preferito, è il significato linguistico”. È *criteriale*, quando istituisce, tra i significati alternativi di una stessa disposizione, un ordine di preferenza dipendente da un criterio. Ad es.: “Tra il significato linguistico originario e il difforme significato corrispondente all’intenzione semantica del legislatore storico, quello giuridicamente corretto, che dev’essere preferito, è il significato (meglio) compatibile con i princìpi supremi dell’ordinamento”. È *presuntiva*, infine, quando istituisce un ordine di preferenza presuntivo, che vale sino a prova contraria, tra i significati alternativi di una stessa disposizione. Ad es.: “Tra il significato linguistico

⁹ Di solito, la regola selettiva seleziona le regole di traduzione ritenute più adeguate allo scopo del gioco, fissato nella regola di scopo. In tale caso, il codice interpretativo usato dall’interprete è un codice razionale (ben costruito).

stico originario e il difforme significato conforme all'intenzione semantica del legislatore storico, quello giuridicamente corretto, che dev'essere preferito, è il significato intenzionale, *salvo che vi siano più forti ragioni in contrario*".

Una *regola suppletiva*, infine, stabilisce come identificare il significato tuttoconsiderato corretto di una disposizione, quando ciò non sia possibile sulla base delle altre regole del codice. Diviene necessaria, in un codice razionale (ben costruito), in tre casi. In primo luogo, quando il codice è monistico – stabilendo, ad es., che: “Qualora il significato linguistico originario sia indeterminato (ambiguo, vago), si deve attribuire alla disposizione il significato più adeguato rispetto allo scopo del gioco interpretativo”. In secondo luogo, quando il codice è pluralistico e contiene una regola procedurale preferenziale – stabilendo, ad es., che: “Qualora il significato convenzionale originario e il significato conforme all'intenzione teleologica del legislatore storico siano indeterminati, si deve attribuire alla disposizione il significato più adeguato rispetto allo scopo del gioco interpretativo”. In terzo luogo, e infine, quando il codice è pluralistico, e contiene una regola procedurale pura e una regola preferenziale criteriale – stabilendo, ad es., che: “Se è dubbio quale, tra il significato linguistico originario e il significato conforme all'intenzione semantica del legislatore storico, sia (meglio) compatibile con i principi fondamentali, si deve attribuire alla disposizione il significato più adeguato rispetto allo scopo del gioco interpretativo”.

Le *risorse argomentative* sono, come accennavo prima, i dati necessari ad applicare le regole di traduzione. Ad esempio, rispetto alla direttiva d'interpretazione linguistica originaria (“Le disposizioni della legge penale devono essere interpretate secondo il significato convenzionale delle parole al tempo dell'emana-zione”), le risorse interpretative sono costituite dagli usi linguistici del tempo, quali possono accertarsi con l'ausilio dei dizionari coevi, nonché di altri documenti idonei (articoli su quotidiani, carteggi tra giuristi, romanzi, opere teatrali, ecc.).

I codici interpretativi intervengono, tipicamente, anche nelle operazioni di “accertamento” di lacune e di antinomie: lacune e antinomie essendo di solito le variabili dipendenti dell'interpretazione di disposizioni. Quando un giurista afferma una tesi attinente all'identificazione di norme implicite nel diritto, tale operazione sarà del pari argomentata sulla base di un insieme discreto di regole d'integrazione (*codice integrativo*). Tra queste, figurano di solito: la regola dell'*analogia legis* produttiva (“I casi non (espressamente) regolati devono essere disciplinati allo stesso modo dei casi simili (espressamente) regolati”); la regola del ragionamento *a contrario* produttivo (“I casi non (espressamente) regolati devono essere disciplinati in modo opposto ai casi (espressamente) regolati”); la regola del ragionamento *a fortiori* produttivo (“Ai casi non (espressamente) regolati si deve applicare la disciplina dei casi (espressamente) regolati che convenga loro a maggior ragione”); la regola dell'appello ai principi (settoriali, generali, costituzionali, fondamentali) del diritto (“I casi non (espressamente)

regolati devono essere disciplinati nel modo suggerito dai principi (settoriali, generali, costituzionali, fondamentali) del diritto”); la regola dell’appello alla natura delle cose (“I casi non (espressamente) regolati devono essere disciplinati nel modo suggerito dalla natura delle cose”).

2. *Un modello per l’analisi delle argomentazioni in diritto*

L’analisi argomentativa è esame dei documenti giuridici (scritti dottrinali, atti di parte, sentenze giudiziali, ecc.) sotto il profilo delle argomentazioni in diritto in essi formulate. La corrispondenza dei documenti alla “forma” o alla “sostanza” degli eventuali archetipi legali, le *rationes decidendi* statuite o prospettate, le statuizioni individuali pronunziate o richieste, rilevano qui soltanto incidentalmente, nella loro dimensione argomentativa¹⁰.

Vi sono modi diversi d’intendere l’analisi argomentativa. Il modello che andrò a delineare ora rappresenta, dunque, null’altro che una proposta.

Un’argomentazione in diritto è un discorso articolato in *sequenze argomentative*. Ogni sequenza corrisponde a un problema giuridico (questione di diritto) in relazione al quale l’interprete afferma una o più tesi interpretative, giustificando ciascuna di esse sulla base di un codice argomentativo e di un insieme discreto di risorse argomentative.

Il modello di analisi argomentativa che adatterò in questo scritto contempla cinque fasi o passi logicamente distinti:

- I. Identificazione delle sequenze argomentative;
- II. Identificazione delle tesi interpretative;
- III. Identificazione dell’apparato argomentativo;
- IV. Ricostruzione del codice argomentativo;
- V. Valutazione tecnica del codice e dell’apparato argomentativo.

I. *Identificazione delle sequenze argomentative*. Il primo passo dell’analisi argomentativa è dedicato all’*identificazione delle sequenze argomentative*. Richiede una lettura dell’intero documento giuridico sottoposto a esame, al fine di distinguere le singole questioni di diritto affrontate e di isolare i relativi frammenti di discorso giustificatorio. Sovente, quest’operazione è agevole, essendo lo stesso interprete a scandire la sua argomentazione in sequenze corrispondenti a questioni di diritto distinte, mediante la suddivisione del documento in paragrafi e sotto-paragrafi numerati e talvolta anche muniti d’intitolazioni. L’analista deve, nondimeno, leggere attentamente il documento

¹⁰ Su forme di analisi dei provvedimenti giuridici diverse da quella argomentativa, cfr., con riguardo alla giurisprudenza civile, CHIASSONI 1999.

giuridico in ogni sua parte. L'interprete potrebbe, infatti, essersi occupato di due o più questioni diverse all'interno di una stessa partizione documentale, così come potrebbe trattare di una medesima questione all'interno di partizioni diverse. L'esito del primo passo dell'analisi consiste, pertanto, nella scomposizione del discorso giustificatorio complessivo, contenuto in un documento giuridico, in un determinato numero d'insiemi di enunciati (le sequenze argomentative), ognuno dei quali corrisponde a una distinta questione di diritto.

Nei quattro passi successivi, l'analisi ha per oggetto ciascuna delle sequenze argomentative individuate nella prima fase: una dopo l'altra, secondo l'ordine dato dal redattore del documento.

II. *Identificazione delle tesi interpretative.* L'analista deve procedere anzitutto, per ciascuna sequenza argomentativa, all'*identificazione delle tesi interpretative*. Può capitare che l'analista non incontri le tesi interpretative – relative, ad esempio, al corretto significato di una disposizione o alla sussistenza di un'antinomia (sopra, § 1) – espressamente e compiutamente formulate in appositi enunciati. In tale caso, dovrà ricostruirle, facendo opera d'interpretazione simpatetica (ovverosia presumendo, sino a prova contraria, la sensatezza del frammento di discorso analizzato) e olistica (intendendo ogni enunciato alla luce degli altri enunciati dell'insieme). La questione di diritto orienterà la sua ricerca.

L'identificazione delle tesi interpretative richiede che l'analista padroneggi un sicuro apparato terminologico e concettuale, nel quale sia determinato con chiarezza il significato di nozioni-chiave quali "interpretazione", "lacuna", e "antinomia". Dovrà inoltre avere dimestichezza con tipologie adeguate delle forme d'interpretazione (interpretazione dichiarativa, correttiva, estensiva, restrittiva, abrogante)¹¹, con tipologie adeguate delle lacune (lacune normative e lacune non normative; lacune per mancanza di norme esplicite e lacune per mancanza di norme implicite; lacune in

¹¹ È "dichiarativa" l'interpretazione che si limita a riprodurre il significato linguistico ("letterale") di una disposizione, o, in un'accezione più ristretta e rara, che constata la coincidenza tra significato letterale e significato intenzionale («*littera et voluntas pari passu ambulat*»). È "correttiva" l'interpretazione che rimedia a una (pretesa) discrepanza tra "la lettera" e "lo spirito" della legge; che corregge il significato letterale, e comunque corrente, usuale, "vivente", di una disposizione, rivelatosi sovra-inclusivo (*Lex magis dixit quam voluit*) o sotto-inclusivo (*Lex minus dixit quam voluit*) rispetto al significato intenzionale o teleologico della disposizione stessa. È "estensiva" l'interpretazione correttiva che rimedia a un difetto di sotto-inclusione, attribuendo alla disposizione un significato più ampio di quello letterale (e comunque corrente, usuale, "vivente"), o, ancora, che include nel significato della disposizione una classe di casi nella "zona di penombra" del suo significato letterale vago. È "restrittiva" l'interpretazione correttiva che rimedia a un difetto di sovra-inclusione, attribuendo alla disposizione un significato più ristretto di quello letterale (e comunque corrente, usuale, "vivente"), o, ancora, che esclude dal significato della disposizione una classe di casi nella "zona di penombra" del suo significato letterale vago. È "abrogante", infine, l'interpretazione, diversa dalla restrittiva, che sostiene l'irrilevanza normativa di una disposizione, in forza dell'insensatezza o assurdità dei significati a essa ascrivibili. Su queste nozioni, cfr. CHIASSONI 2007, cap. 2; GUASTINI 2017, 307-346.

senso proprio, lacune assiologiche sostitutive, lacune assiologiche additive)¹², nonché con tipologie adeguate delle antinomie (antinomie logiche e antinomie non-logiche; antinomie logiche per sovrapposizione totale, per inclusione, per sovrapposizione parziale; antinomie non-logiche pragmatiche, assiologiche, teleologiche)¹³.

III. *Identificazione dell'apparato argomentativo*. Facendosi guidare dalla questione di diritto e dalle tesi interpretative, l'analista deve procedere, nel terzo passo dell'analisi, all'*identificazione dell'apparato argomentativo*. Deve, in altre parole, identificare l'insieme degli argomenti che l'interprete ha addotto a sostegno delle sue tesi interpretative. Sovente, gli argomenti sono formulati in modo ellittico, lasciando nell'ombra le regole argomentative che ne costituiscono le premesse.

¹² Sono "normative" e "in senso proprio" le lacune che consistono nella mancanza di una norma che offra una soluzione a una questione di diritto giuridicamente rilevante (i.e., che il giudice è tenuto a decidere sotto pena di "diniego di giustizia"). Sono "non normative" le lacune che consistono (a) nella mancanza d'informazioni circa i fatti della causa (lacune di conoscenza), oppure (b) nella mancanza di regole semantiche che permettano di qualificare con certezza un fatto o una classe di fatti sulla base di un termine categorematico contenuto in una disposizione (lacune di riconoscimento), o ancora, (c) in una situazione di crisi nel funzionamento di un ordinamento giuridico – poiché, poniamo, gli organi deputati non hanno proceduto all'elezione dei giudici della corte costituzionale (lacune istituzionali). Sono "assiologiche sostitutive" le lacune che consistono nella presenza di una norma che disciplina una classe di casi in un modo assiologicamente sub-ottimale e nell'assenza della norma che invece la disciplinerebbe in modo assiologicamente ottimale. Sono, infine, "assiologiche additive" le lacune che consistono nella mancanza, in un ordinamento, di una norma che disciplini un caso irrilevante, ma che dovrebbe essere rilevante dal punto di vista di una certa morale critica. Per queste nozioni, cfr. CHIASSONI 2007, cap. 3. Cfr., inoltre, GUASTINI 2017, 155-172.

¹³ Alcuni esempi dovrebbero forse chiarire le nozioni evocate nel testo. Si ha un'antinomia "logica" quando due norme riconnettono conseguenze giuridiche logicamente (concettualmente) incompatibili a una stessa classe di casi: una norma vieta ciò che l'altra norma permette (antinomia logica per contraddittorietà), una norma vieta ciò cui l'altra norma obbliga (antinomia per contrarietà). Un'antinomia logica è per sovrapposizione totale quando le due norme disciplinano esattamente la stessa classe di casi (ad es.: N₁ "Negli edifici pubblici è permesso fumare"; N₂: "Negli edifici pubblici è vietato (non permesso) fumare"). Un'antinomia logica è per inclusione, quando la classe di casi disciplinata da una delle due norme è concettualmente ricompresa all'interno della classe di casi disciplinata dall'altra norma (ad es.: N₁ "Negli edifici pubblici è permesso fumare"; N₂: "Negli ospedali pubblici è vietato (non permesso) fumare"). Un'antinomia logica è per sovrapposizione parziale, infine, quando le due norme disciplinano classi di casi che si sovrappongono soltanto in parte (ad es.: N₁ "Negli edifici ministeriali è permesso fumare"; N₂: "Negli edifici monumentali è vietato (non permesso) fumare"). Un'antinomia non-logica è pragmatica, quando una norma pone, costituisce, o favorisce stati di cose ostativi rispetto alla realizzazione del fine prescritto dall'altra norma (ad es: N₁: "La Repubblica tutela la salute dei cittadini"; N₂: "È permesso l'esercizio di impianti per la produzione di acciaio senza l'installazione di filtri anti-inquinamento"). Un'antinomia non-logica è assiologica, quando una norma rispecchia una scala di valori difforme rispetto alla scala di valori posta da una norma superiore (ad es.: N₁ "La Repubblica tutela la vita dei cittadini"; N₂: "L'omicidio è punito con la reclusione domiciliare fino a giorni 15"). Le antinomie assiologiche sono, sia detto per inciso, un tipo di antinomie pragmatiche. Infine, un'antinomia non-logica è teleologica, quando due norme prescrivono la realizzazione di fini tra loro incompatibili, vuoi in generale, vuoi in rapporto a casi singoli o classi di casi determinate (ad es: "N₁: "La Repubblica tutela la salute"; N₂: "La Repubblica tutela l'equilibrio del bilancio"). Per queste nozioni, cfr. CHIASSONI 2007, cap. 4. Cfr., inoltre, GUASTINI 2017, 143-154.

IV. *Ricostruzione del codice argomentativo.* L'analista deve assumere che ogni interprete, nel sostenere una tesi interpretativa mediante un apparato d'argomenti, abbia utilizzato un codice argomentativo: un insieme discreto di regole dell'argomentazione in diritto. La quarta fase dell'analisi argomentativa, strettamente dipendente della precedente, ancorché logicamente distinta, consiste nel ricostruire il codice argomentativo utilizzato in relazione a ciascuna tesi interpretativa difesa nella sequenza argomentativa, identificandone le regole metodologiche, di traduzione e/o d'integrazione.

L'identificazione dell'apparato d'argomenti e la ricostruzione del codice argomentativo corrispondente richiedono che l'analista padroneggi l'apparato di regole argomentative (regole di traduzione, regole d'integrazione, regole metodologiche) ritenute utilizzabili nella cultura giuridica del tempo¹⁴.

V. *Valutazione tecnica del codice e dell'apparato argomentativo.* La valutazione tecnica delle argomentazioni in diritto può essere di due tipi: *metodologica* o *ideologica*.

La valutazione metodologica considera il codice e l'apparato argomentativo utilizzati in un documento giuridico sotto il profilo della correttezza metodologica.

L'analista si chiede, anzitutto, se l'interprete abbia applicato correttamente le regole argomentative selezionate. Ad esempio, se, avendo deciso d'integrare una lacuna mediante *analogia legis*, abbia formulato un ragionamento completo, dando conto adeguatamente, conforme al principio di ragion sufficiente, della somiglianza rilevante tra la classe di casi regolata e quella non regolata.

L'analista si chiede, inoltre, se l'interprete non avrebbe potuto sostenere quella certa tesi interpretativa mediante un apparato argomentativo diverso e migliore: utilizzando, ad esempio, un numero più ampio di regole di traduzione, o regole d'integrazione dotate di maggiore forza persuasiva presso l'uditorio, o risorse interpretative più affidabili.

La valutazione ideologica considera il codice e l'apparato argomentativo utilizzati in un documento giuridico sotto il profilo della correttezza assiologica. L'analista si propone d'identificare: (a) l'ideologia o le ideologie giuridiche rispetto alle quali il codice e l'apparato argomentativo appaiono assiologicamente giustificati (corretti); (b) l'ideologia o le ideologie rispetto alle quali, per contro, quello stesso codice e apparato appaiono non corretti, ingiustificati, censurabili. Ad esempio, l'uso di un codice interpretativo originalista rispetto all'interpretazione delle disposizioni costituzionali (che fa appello al significato originario delle disposizioni, sia esso linguistico o intenzionale) può apparire corretto dal punto di vista di una concezione minimalista, democratico-maggioritaria, dello stato costituzionale; può apparire, invece, non

¹⁴ Uno dei cataloghi più completi di regole argomentative ("argomenti interpretativi") è tuttora offerto in TARELLO 1980, cap. VIII. Cfr., inoltre, CHIASSONI 2007, cap. 2; GUASTINI 2011, 267-306; VELLUZZI 2013a, 30-56.

corretto dal punto di vista di una concezione massimalista dello stato costituzionale, informata all'obiettivo della massima tutela costituzionale dei diritti individuali alla luce dell'evoluzione della riflessione filosofico-morale e filosofico-politica.

La valutazione ideologica può anche presentarsi nella forma di una valutazione circa la correttezza giuridico-positiva dell'uso di certe regole di traduzione o d'integrazione. Può consistere, ad esempio, nel mettere in luce come, "secondo il diritto positivo", così come inteso da una parte maggioritaria degli operatori del diritto, l'uso dell'analogia o di una regola d'interpretazione teleologica nell'interpretare una disposizione penale debbano ritenersi vietati in considerazione degli esiti indebitamente estensivi che accreditano.

Il modello a cinque fasi è strumento di "massima analisi" delle argomentazioni in diritto. L'analista potrà scegliere se seguirlo soltanto in parte, fermandosi ad esempio alle prime tre o quattro fasi, secondo il contenuto dell'argomentazione, gli obiettivi perseguiti e la risorsa tempo di cui dispone.

Nel paragrafo seguente, offrirò un esempio di analisi argomentativa utilizzando il modello e le nozioni e distinzioni che ho appena sommariamente richiamato.

3. *Esercizio: una Richiesta di archiviazione*

Nel febbraio del 2017, Marco Cappato accompagnava Fabiano Antoniani (detto Fabo) da Milano a «Pfaffikon», nei pressi di Zurigo (CH), presso la sede dell'associazione Dignitas, dove quest'ultimo commetteva suicidio mediante iniezione di un farmaco letale. Lo stesso Cappato, al rientro in Italia, denunciava il fatto all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Veniva aperto a suo carico un procedimento penale per il reato previsto e punito dall'art. 580 c.p. In data 2 maggio 2017, tuttavia, i Pubblici Ministeri responsabili delle indagini formulavano una Richiesta di archiviazione, ritenuta «l'infondatezza della notizia di reato»¹⁵.

¹⁵ Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, *Richiesta di archiviazione nel procedimento penale n. 9609/17 R.G.N.R.* (in seguito: *Richiesta di archiviazione*), 15. La richiesta dei PM veniva respinta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza del 10 luglio 2017. Il giudizio davanti alla I Sezione della Corte d'Assise di Milano, instaurato a seguito del rigetto della Richiesta di archiviazione, è stato sospeso con ordinanza del 14 febbraio 2018, nella quale la Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. sotto il profilo dell'incriminazione di atti di semplice partecipazione materiale all'esecuzione di un suicidio, e, in subordine, dell'irragionevolezza di punire tali atti allo stesso modo degli atti, ritenuti ben più gravi, di istigazione al suicidio. I tre documenti sono reperibili on-line, sul sito della rivista "Diritto penale contemporaneo". Per la cronistoria giudiziaria del caso, cfr.: <http://www.giurisprudenzapenale.com/processi/processo-nei-confronti-di-marco-cappato-suicidio-assistito-di-dj-fabo/>. Sui problemi etici e giuridici sollevati da vicende analoghe al "caso Fabo", cfr., ad esempio: MANIACI 2013; VELLUZZI 2013b; CANALE 2017, 129-161.

Dopo una dettagliata ricostruzione dei fatti (“In Fatto”)¹⁶, i magistrati sviluppano un’argomentazione in diritto assai articolata. Il documento si presenta suddiviso in parti, munite d’intitolazioni. Non vi è, però, un’esatta corrispondenza tra le parti così distinte (quattro), da un lato, e le sequenze argomentative e questioni di diritto affrontate, dall’altro. Si possono identificare invero (non meno di) sette sequenze argomentative, corrispondenti ad altrettante questioni di diritto.

La prima sequenza argomentativa (SA₁) è dedicata al problema della corretta qualificazione giuridica *prima facie* delle condotte tenute da Marco Cappato (MC) in relazione al suicidio di Fabiano Antoniani (FA). Conviene formulare il problema in questi termini, poiché, come vedremo, i Pubblici Ministeri affrontano il problema della corretta qualificazione giuridica *tutto considerato* delle condotte di MC nella quinta sequenza argomentativa (SA₅). La soluzione al primo problema è consegnata a tre tesi interpretative:

- (1) le condotte di MC sono qualificabili, *prima facie*, come condotte di «partecipazione materiale al suicidio» di FA (TI_{1.1});
- (2) si deve escludere che tali condotte siano altresì qualificabili come di «partecipazione morale» al suicidio di FA (TI_{1.2});
- (3) si deve escludere che tali condotte siano altresì qualificabili come «omicidio del consenziente» ai sensi dell’art. 579 c.p. (TI_{1.3}).

Tutte e tre le tesi sono sostenute sulla base di un’interpretazione letterale delle rilevanti disposizioni (gli artt. 579 e 580 c.p.). Il codice interpretativo utilizzato contiene una regola di selezione che identifica nella direttiva di traduzione letterale (secondo una lettura superficiale, pressoché iteratrice del testo delle disposizioni o isomorfa) la regola sufficiente a offrire una giustificazione giuridicamente adeguata. Avendo adottato un codice monistico, non si pone per i Pubblici Ministeri alcuna esigenza di utilizzare altresì regole metodologiche procedurali o preferenziali¹⁷.

La seconda sequenza argomentativa (SA₂) è dedicata al problema della sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti delle condotte di MC, essendosi esse svolte in parte in territorio italiano (MC guida l’autovettura sulla quale FA viene trasportato da Milano in Svizzera, presso la sede della Dignitas), in parte in territorio elvetico (MC contribuisce a sollevare FA dalla sedia a rotelle e a porlo su di un letto in modo che quest’ultimo possa fare una “prova” di suicidio, come richiesto dal protocollo assistenziale della Dignitas). La soluzione del problema è consegnata a una tesi interpretativa (Sussiste la giurisdizione italiana: TI_{2.1}), che i PM motivano utilizzando un codice interpretativo pluralistico, letterale-autoritativo, che si riflette nell’appello a un argomento letterale e a un argomento

¹⁶ Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, *Richiesta di archiviazione*, 1-5.

¹⁷ *Ibid.*, 5 s.

autoritativo giudiziale, il quale ultimo richiama la lettura «estremamente ampia» dell'art. 6, comma 2, c.p., solitamente offerta dalla Corte di cassazione¹⁸.

La terza sequenza argomentativa (SA₃) è dedicata al problema della sussistenza della giurisdizione italiana rispetto alle condotte tenute, in territorio svizzero, dai medici e dai volontari della Dignitas, tutti cittadini elvetici. La tesi interpretativa che gli dà soluzione (Non sussiste la giurisdizione italiana: TI_{3.1}) viene difesa dai PM, nuovamente, sulla base di un codice interpretativo pluralistico, letterale-autoritativo¹⁹.

La quarta, succinta, sequenza argomentativa (SA₄) è dedicata al problema della sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Milano. La tesi interpretativa (affermativa: il Tribunale di Milano ha competenza nel procedimento a carico di MC: TI_{4.1}) è appoggiata su di un'argomentazione letterale-sistematica, facente appello a un insieme di disposizioni letteralmente intese²⁰.

La quinta sequenza argomentativa (SA₅) ritorna sulla questione della corretta qualificazione giuridica delle condotte di MC in relazione al suicidio di FA. Ora si tratta, però, di stabilire quale essa sia non già a una superficiale delibazione del problema, come avvenuto nella prima sequenza argomentativa, bensì *tutto considerato*. Dopo aver ribadito che la condotta di MC potrebbe (soltanto) qualificarsi come partecipazione materiale al suicidio di FA, i PM si chiedono quale sia il significato giuridicamente corretto della locuzione “agevoli in qualunque modo l'esecuzione” di un suicidio, contenuta nell'art. 580 c.p. Da esso dipende, infatti, se le condotte poste in essere da MC siano, o no, agevolazione dell'esecuzione del suicidio di FA. Orbene, i PM sostengono al riguardo tre tesi interpretative:

(1) l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, che offre una lettura estensiva della nozione di condotta agevolativa dell'esecuzione di un suicidio, deve ritenersi erronea (TI_{5.1});

(2) deve ritenersi corretta, invece, una lettura restrittiva, secondo cui “agevolare l'esecuzione di un suicidio” vuol dire concorrere in modo diretto e immediato, con il proprio comportamento, alla fase strettamente esecutiva del suicidio, in cui ha luogo l'atto con il quale l'aspirante suicida si dà la morte (TI_{5.2});

(3) alla luce della tesi precedente (TI_{5.2}), le condotte di MC non sono qualificabili, tutto considerato, come partecipazione materiale al suicidio di FA²¹.

Sotto il profilo degli argomenti utilizzati, i PM mostrano di adottare un codice interpretativo che ascrive priorità alle interpretazioni «costituzionalmente orientate»: più precisamente, a interpretazioni informate al principio del *favor rei*, e attente,

¹⁸ *Ibid.*, 6: ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana è «sufficiente che nel territorio nazionale si sia verificato «anche solo un frammento della condotta [...] seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo della condotta (C. Cass., sez. IV, sent. 20 gennaio 2017, n. 6376 [...])».

¹⁹ *Ibid.*, 6.

²⁰ *Ibid.*, 6 s.

²¹ *Ibid.*, 7-9.

inoltre, a evitare conseguenze assurde dal punto di vista della politica repressiva, opponendosi a dilatare oltre ogni ragionevole misura l'area dei comportamenti causalmente rilevanti rispetto a un atto di suicidio²².

La conclusione cui i PM pervengono nella quinta sequenza argomentativa (le condotte di MC non integrano la fattispecie di "agevolazione dell'esecuzione di un suicidio") costituisce, si noti, il primo corno di un trilemma argomentativo che i PM costruiscono al fine di inficiare ("infilzare"), in un modo o nell'altro, l'incriminazione di MC. Tornerò su questo punto dopo avere dato conto anche della sesta e della settima sequenza argomentativa.

La sesta sequenza argomentativa (SA6) è dedicata al problema se l'interpretazione tradizionale, ampia, di "diritto vivente", dell'art. 580 c.p., in relazione alla nozione di «agevolare in qualunque modo l'esecuzione» di un suicidio, sia incompatibile, o no, con i diritti fondamentali ascritti agli individui dalla Costituzione e dal diritto internazionale convenzionale (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, c.d. "Convenzione di Oviedo"); se, in particolare, «l'applicazione dell'art. 580 c.p. alla condotta» di MC «costituisca», o no, «una lesione del diritto fondamentale al rispetto della dignità umana» di FA²³.

La soluzione proposta dai PM è affermativa:

(1) L'art. 580 c.p., nell'interpretazione tradizionale, ampia, che punisce condotte come quelle tenute da MC, è incompatibile con ("lede") i diritti fondamentali ascritti agli individui dalla Costituzione e dal diritto convenzionale (TI6.1²⁴).

Questa tesi interpretativa è, a sua volta, il corollario di quattro tesi:

(2) l'art. 580 c.p., nell'interpretazione tradizionale, protegge il diritto alla vita (dei suicidi) intendendolo come un diritto assoluto, di cui gli individui che ne sono titolari non possono in alcun caso disporre (TI6.2);

(3) alla luce della Costituzione e delle principali Convenzioni internazionali in materia di diritti umani, il diritto alla vita è senz'altro un diritto fondamentale degli individui; tuttavia esso non è sempre e comunque indisponibile da parte degli individui titolari, essendo al contrario suscettibile di "bilanciamento" in favore della tutela della dignità della persona umana e dei diritti che ne derivano, tra i quali, anzitutto, il diritto di ciascun individuo all'autodeterminazione terapeutica (ovverosia, in relazione alle scelte «che riguardano la salute del [suo] corpo») (TI6.3)²⁵;

(4) non sussiste un diritto al suicidio «*sic et simpliciter*», tuttavia un tale diritto esiste, è configurabile, *secundum quid*: ovverosia, in modo indiretto, e in dipendenza

²² *Ibid.*, 7-9.

²³ *Ibid.*, 12.

²⁴ *Ibid.*, 10, 12.

²⁵ *Ibid.*, 11 s..

del diritto all'autodeterminazione terapeutica, quale diritto il cui riconoscimento rende possibile tutelare la dignità della persona umana in situazioni nelle quali la semplice rinuncia alle terapie comporta a sua volta una lesione della dignità dell'individuo (TI6.4)²⁶;

(5) l'interpretazione giuridicamente corretta dell'art. 580 c.p. deve ritenersi, pertanto, quella che discrimina tra l'agevolazione di un suicidio *sic et simpliciter*, che permane punibile, e l'agevolazione di un suicidio terapeutico, compiendo il quale il suicida esercita il suo diritto fondamentale all'autodeterminazione terapeutica, la quale deve invece ritenersi lecita, essendo preordinata a favorire l'esercizio di un diritto fondamentale altrui (TI6.5)²⁷.

Sotto il profilo argomentativo, la tesi TI6.2 è sostenuta sulla base di un codice originalista, che fa appello al significato suggerito dal contesto storico di produzione dell'art. 580 c.p., al tempo, pre-costituzionale e pre-età dei diritti umani, di una dittatura per la quale le esigenze degli individui erano sempre subordinate ai fini dello Stato. Le tesi TI6.3, TI6.4 e TI6.5, per contro, rispecchiano un codice d'integrazione alla luce del quale si identificano diritti fondamentali impliciti (il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione terapeutica) e si stabilisce il peso relativo dei diritti fondamentali, espliciti o impliciti. Da un punto di vista interpretativo, si noti, la tesi TI6.5 comporta la "riscrittura" dell'art. 580 c.p., ricavandone una norma che subordina l'irrogazione della sanzione penale a una duplice condizione: una condizione positiva (l'aver in qualunque modo agevolato l'esecuzione di un suicidio), e una condizione negativa (l'essere il suicidio agevolato di tipo non terapeutico).

La settima, e ultima, sequenza argomentativa (SA7) è dedicata al problema se le condotte di MC siano comunque da considerare penalmente irrilevanti, in forza della scriminante di cui all'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto). La soluzione proposta dai PM è positiva: in ogni caso, in alternativa alle conclusioni raggiunte nelle sequenze precedenti (in particolare, nella quinta e nella sesta sequenza), le condotte di MC non sono punibili, accedendo a un suicidio, quello di FA, che non è più "mero fatto", bensì vero e proprio "esercizio di un diritto" (TI7.1)²⁸. Sotto il profilo argomentativo, la tesi è sostenuta mediante un apparato, alquanto succinto, che combina il riferimento a modi pacifici d'intendere e applicare la scriminante dell'art. 51 c.p. con il riferimento alla natura peculiare, previamente messa in luce, del suicidio di FA.

²⁶ *Ibid.*, 13: «bisogna riconoscere che il principio del rispetto della dignità umana impone l'attribuzione a Fabiano Antoniani, ed in conseguenza, a tutti gli individui che si trovano nelle medesime condizioni, di un vero e proprio "diritto al suicidio" attuato in via indiretta mediante la "rinuncia alla terapia", ma anche in via diretta, mediante l'assunzione di una "terapia" finalizzata allo scopo suicidario».

²⁷ *Ibid.*, 12-14.

²⁸ *Ibid.*, 14 s.

Accennavo prima che i PM costruiscono un trilemma sul quale intendono appoggiare la loro richiesta di archiviazione: le condotte di MC non integrano il reato di “agevolazione al suicidio” previsto e punito dall’art. 580 c.p., vuoi perché non attinenti alla fase strettamente esecutiva del suicidio di FA (primo corno, quinta sequenza: interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata), vuoi perché l’art. 580 c.p., se correttamente inteso alla luce della Costituzione, della Convenzione EDU e della Convenzione di Oviedo, contiene una condizione negativa, un’eccezione, che lo rende inapplicabile al caso di MC (secondo corno, sesta sequenza: defettibilità della norma nella sua lettura tradizionale), vuoi perché, infine, le condotte di MC beneficiano, indirettamente, della scriminante di cui all’art. 51 c.p. (terzo corno, settima sequenza: corretta applicazione dell’art. 51 c.p.).

Quale ulteriore mezzo per scongiurare l’incriminazione di MC, i PM propongono che, qualora il Giudice per le indagini preliminari non intenda accogliere l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p. (che essi difendono nella sesta sequenza), sia sollevata questione di legittimità costituzionale²⁹.

Alcune considerazioni conclusive.

1. Se ci chiediamo quale sia la regola di scopo che preside all’intera argomentazione dei PM nella loro Richiesta di archiviazione, questa appare essere, grosso modo, del seguente tenore: “Nell’interpretare la legge penale, si deve assicurare la massima rispondenza delle norme penali ai valori individualistici di tutela della dignità umana consacrati dalla Costituzione e dalle fonti convenzionali sovra-legislative”.

2. La regola di scopo orienta la selezione delle direttive di traduzione, e dei corrispondenti argomenti, utilizzate in ciascuna sequenza argomentativa. I PM cambiano di codice, e di apparato argomentativo, secondo un criterio di sufficienza argomentativa, in dipendenza del contesto, tenendo conto principalmente di quattro fattori: problema giuridico, formulazione delle disposizioni di legge, precedenti giurisprudenziali, valori supremi dell’ordinamento.

3. La regola di scopo adottata tacitamente dai PM denuncia una chiara presa di posizione ideologica rispetto al diritto positivo, e, in particolare, rispetto all’ordinamento penale. All’ideologia tradizionale della certezza, ancorata a interpretazioni prioritariamente letterali delle disposizioni penali, i PM preferiscono un’ideologia della correttezza sostanziale (che declinano in chiave fortemente “personalistica”), e identificano nei principi e nei diritti costituzionali, espliciti o impliciti, il parametro supremo di tale correttezza.

4. L’argomentazione dei PM non sembra carente sotto il profilo della correttezza metodologica. Occorre ricordare, per inciso, che l’argomentazione in diritto obbedisce al principio di economia nella formulazione dell’apparato argomenta-

²⁹ *Ibid.*, 15.

tivo. Esso è tanto più elaborato, quanto più ciò sia richiesto dal contesto: dall'esigenza prudenziale di perorare le proprie tesi interpretative con la panoplia di argomenti la più efficace possibile.

5. L'argomentazione dei PM non sembra carente neppure sotto il profilo della correttezza giuridico-positiva. I PM utilizzano tecniche pacificamente ammesse in diritto penale, volte a offrire interpretazioni restrittive delle norme incriminatrici, in ossequio al principio del *favor rei*.

6. L'argomentazione può apparire censurabile per chi adotti una diversa prospettiva ideologica. Per chi, ad esempio, ritenga che in diritto penale l'interpretazione letterale debba in linea di principio prevalere su ogni altro tipo d'interpretazione. O, ancora, per chi intenda diversamente il peso del diritto alla vita rispetto al diritto alla dignità personale e all'autodeterminazione³⁰.

³⁰ Si veda, ad esempio, l'argomentazione in diritto del GIP del Tribunale di Milano nell'Ordinanza del 10 luglio 2017 con la respinge la Richiesta di archiviazione del procedimento a carico di Marco Cappato.

Riferimenti bibliografici

- CANALE D. 2017. *Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale*, Roma-Bari, Laterza, 2017.
- CHIASSONI P. 1999. *La giurisprudenza civile. Metodi d'interpretazione e tecniche argomentative*, Milano, Giuffrè, 1999.
- CHIASSONI P. 2007. *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna, il Mulino, 2007.
- CHIASSONI P. 2018. *Interpretive Games Revisited*, in CHIASSONI P., COMANDUCCI P., RATTI G.B. (eds.), *L'arte della distinzione. Scritti per Riccardo Guastini*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, Marcial Pons, 2018, in corso di pubblicazione.
- GUASTINI R. 2011. *Interpretare e argomentare*, Milano, Giuffrè, 2011.
- GUASTINI R. 2017. *Filosofia del diritto positivo. Lezioni* (a cura di V. Velluzzi), Torino, Giappichelli, 2017.
- MANIACI G. 2013. *Eutanasia e suicidio assistito*, in POGGI F. (ed.) *Diritto e bioetica. Le questioni fondamentali*, Roma, Carocci, 2013, 163 ss.
- TARELLO G. 1980, *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980.
- VELLUZZI V. 2013a. *Le Preleggi e l'interpretazione. Una introduzione critica*, Pisa, ETS.
- VELLUZZI V. 2013b. *Il caso Englaro e il diritto positivo*, in POGGI F. (ed.) *Diritto e bioetica. Le questioni fondamentali*, Roma, Carocci, 2013, 179 ss.